

Regione Lazio

Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 27 gennaio 2020, n. U00024

Disposizioni in materia di interscambio di personale dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

OGGETTO: disposizioni in materia di interscambio di personale dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e successive modificazioni;
- il Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”*;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: *“Approvazione del “Piano di Rientro”* per la sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell’art.1, comma 180, della Legge 311/2004” e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *“Presa d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di Rientro”*;

RILEVATO, in particolare, che tra gli obiettivi individuati nel Piano di Rientro rivestono particolare importanza quelli relativi alla gestione del personale ed alla

ottimizzazione delle risorse umane allo scopo di perseguire il contenimento della spesa;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018, il dott. Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio secondo i Programmi Operativi di cui all'art. 2, comma 88 della Legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 e ss. mm. e ii. concernente: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni concernente *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”*;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta 31 maggio 2017, n. U00189, recante: *“Programma Operativo 2016-2018 (DCA n. U00052/2017)”*;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 25 luglio 2019 n. U00303 recante *“Adozione del Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021”* ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo” e in particolare il paragrafo 16 di detto Piano di riorganizzazione;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 14 novembre 2019 n. U00469 recante *“Adozione in via definitiva del piano di rientro "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo”*.;

VISTA la Determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G06802 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto *“Modalità di attuazione dell'interscambio del personale del servizio sanitario regionale”*;

CONSIDERATO che l'articolo 15 della legge n. 241/1990 prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;

CONSIDERATO altresì che l'art. 23 bis, comma 7, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., prevede che *“Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per*

singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime”;

ATTESO che l'art. 233 *bis* del regolamento regionale n. 1/2002, concernente le assegnazioni temporanee, dispone, tra l'altro, che *“La Regione può procedere all'assegnazione temporanea di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001, presso le proprie strutture amministrative con le modalità previste dal presente articolo.”*

CONSIDERATO altresì, che l'art. 3 della Legge di stabilità regionale 2019 n. 13 del 28 dicembre 2018 prevede, tra l'altro, che *“Allo scopo di promuovere l'efficacia delle politiche della salute attraverso l'integrazione del loro ciclo, nonché al fine di realizzare specifici programmi ed interventi ovvero programmi di rilevanza regionale, sono promossi gli istituti e le misure di mobilità e trasferimento di personale tra le strutture della Giunta regionale e degli enti del servizio sanitario regionale e, in particolare, nel rispetto delle prerogative del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario:*

a) è consentito il trasferimento, anche temporaneo, delle risorse umane tra gli enti del servizio sanitario regionale e le strutture regionali funzionalmente competenti in materia di politiche sanitarie e dell'integrazione sociosanitaria;

TENUTO CONTO che per la realizzazione di peculiari e specifici programmi di rilevanza regionale, indispensabili ai fini dell'attuazione del piano di rientro, la Regione ha necessità di avvalersi di figure professionali con una comprovata e pluriennale esperienza nelle materie oggetto dei suddetti programmi;

CONSIDERATO altresì le crescenti funzioni e competenze della governance della Regione Lazio che genera livelli intermedi di cooperazione obbligatoria tra le aziende al fine di perseguire standard di processo e di risultato e conseguenti economie di scopo e di scala;

TENUTO CONTO che come indicato nel DCA U00469/2019 sopra citato, la Regione Lazio e nello specifico la Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria, svolge nei confronti delle Aziende e gli Enti del SSR un doppio ruolo: di regolazione del SSR e di holding delle ASP aziende sanitarie pubbliche (ASL, AO, AOU, IRCCS, Policlinici Universitari, IZS...). Che in questo secondo

ruolo, in particolare la Direzione Regionale salute e Integrazione Sociosanitaria svolge una attività di indirizzo e coordinamento delle ASP (Aziende sanitarie pubbliche);

CONSIDERATO inoltre, che per favorire lo svolgimento delle attività della holding regionale e supportare l'accentramento e la standardizzazione di funzioni tecnico-specialistiche di carattere organizzativo e gestionale, la Regione sta promuovendo - DGR 87 del 9.2.2019 - l'istituzione di una nuova azienda sanitaria, denominata "Lazio.0", che opererà nel rispetto degli indirizzi programmatori e sotto il controllo della Giunta Regionale, esercitando una funzione di servizio e supporto operativo alle ASP (Aziende sanitarie pubbliche);

RITENUTO pertanto, necessario consentire, in linea con il processo di integrazione con le aziende già avviato con il processo di interscambio, alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria di acquisire 10 unità di personale non dirigenziale dalle aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale mediante l'istituto del comando e con oneri a carico di Regione Lazio;

RITENUTO NECESSARIO stabilire che le funzioni per le quali il comando deve essere attivato sono esclusivamente quelle di governo della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria;

RITENUTO NECESSARIO altresì stabilire che detto provvedimento abbia natura obbligatoria per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario e che pertanto il comando non potrà essere rifiutato al dipendente che ne faccia richiesta dall'azienda di appartenenza;

DATO ATTO che il citato numero massimo delle unità di personale proveniente dai ruoli dalle aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, che può essere reclutato in posizione di comando per le funzioni di governo della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, non rientra nell'ambito del contingente di cui all'articolo 233, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2002;

DATO ATTO altresì che non rientrano nel predetto numero massimo di unità di personale, proveniente dai ruoli dalle aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, che può essere reclutato in posizione di comando, il personale, proveniente dalle medesime aziende ed enti, già in posizione di comando alla data di adozione del presente decreto;

RITENUTO altresì, necessario consentire, in linea con il citato processo di integrazione con le aziende già avviato, dalla Direzione Regionale Salute e

Integrazione Sociosanitaria di acquisire 20 unità di personale non dirigenziale dalle aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale mediante l'istituto del distacco o dell'assegnazione temporanea e con oneri a carico dei predetti Enti;

RITENUTO altresì, sempre in linea con il predetto processo di integrazione con le aziende già avviato, che per specifiche progettualità attinenti alle funzioni di governo della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria potranno essere effettuate assegnazioni temporanee di 10 unità di personale dirigenziale proveniente dai ruoli delle aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, attraverso specifici protocolli di intesa e con oneri a carico dei predetti Enti. Pertanto, il personale dirigenziale temporaneamente assegnato effettuerà unicamente le attività relative allo specifico progetto previsto nell'apposito protocollo di intesa.

DATO ATTO che non rientrano nelle predette assegnazioni temporanee di personale dirigenziale proveniente dai ruoli delle aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale le assegnazioni già effettuate, attraverso specifici protocolli di intesa, alla data di adozione del presente decreto;

RITENUTO, altresì necessario, considerata la sopracitata obbligatorietà del comando ove richiesto, consentire fin d'ora che le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario potranno attivare gli istituti normativi utili, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, per la sostituzione di dette unità, per tutta la durata della relativa assenza;

RITENUTO NECESSARIO stabilire che il comando potrà avere una durata da 1 a 3 anni a seconda delle funzioni e linee di attività a cui si riferisce;

RITENUTO NECESSARIO prevedere che il comando e il distacco obbligatoriamente concessi non comporteranno modifiche all'inquadramento giuridico ed economico dei soggetti destinatari degli istituti giuridici in questione né potranno incidere sulla possibilità di progressione di carriera; agli stessi sarà applicato il ciclo delle performance regolamentato per il personale dei ruoli regionali;

RITENUTO NECESSARIO stabilire che i fondi necessari potranno gravare sul capitolo di bilancio H11732, esercizio 2020, del Bilancio regionale;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di consentire, in linea con il processo di integrazione con le aziende già avviato con il processo di interscambio, alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria di acquisire 10 unità di personale non dirigenziale dalle aziende e dagli Enti del Servizio Sanitario Regionale mediante l'istituto del comando e con oneri a carico di Regione Lazio.
2. di stabilire che le funzioni per le quali il comando deve essere attivato sono esclusivamente quelle di governo della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria;
3. di dare atto che il citato numero massimo delle unità di personale proveniente dai ruoli delle aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale che può essere reclutato in posizione di comando per le funzioni di governo della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria non rientra nell'ambito del contingente di cui all'articolo 233, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2002;
4. di stabilire che detto provvedimento abbia natura obbligatoria per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario e che pertanto il comando non potrà essere rifiutato al dipendente che ne faccia richiesta dall'azienda di appartenenza;
5. considerata la sopracitata obbligatorietà del comando ove richiesto, consentire fin d'ora che le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario potranno attivare gli istituti normativi utili, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, per la sostituzione di dette unità, per tutta la durata della relativa assenza;
6. di stabilire che il comando potrà avere una durata da 1 a 3 anni a seconda delle funzioni e linee di attività a cui si riferisce;
7. di consentire, in linea con il citato processo di integrazione con le aziende già avviato, alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria di acquisire 20 unità di personale non dirigenziale dalle aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale mediante l'istituto del distacco o dell'assegnazione temporanea e con oneri a carico dei predetti Enti.
8. di stabilire, sempre in linea con il predetto processo di integrazione con le aziende già avviato, che per specifiche progettualità attinenti alle funzioni di governo della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria potranno essere effettuate assegnazioni temporanee di 10 unità di personale dirigenziale provenienti dai ruoli delle aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, attraverso specifici protocolli di intesa e con oneri a carico dei predetti Enti. Pertanto, il personale dirigenziale

- temporaneamente assegnato effettuerà unicamente le attività relative allo specifico progetto previsto nell'apposito protocollo di intesa;
9. di prevedere che il comando e il distacco obbligatoriamente concessi non comporteranno modifiche all'inquadramento giuridico ed economico dei soggetti destinatari degli istituti giuridici in questione né potranno incidere sulla possibilità di progressione di carriera; agli stessi sarà applicato il ciclo delle performance regolamentato per il personale dei ruoli regionali;
 10. stabilire che i fondi necessari potranno gravare sul capitolo di bilancio H11732, esercizio 2020, del Bilancio regionale;
 11. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L.

Nicola Zingaretti